



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Santi Cosma e Damiano
Largo Enrico De Nicola, 5
04020 SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Al Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano
Largo Enrico De Nicola, 5
04020 SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

All'Organo di revisione del Comune
di Santi Cosma e Damiano
Largo Enrico De Nicola, 5
04020 SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Oggetto: Deliberazione n. 33/2021/PRSE - Comune di Santi Cosma e Damiano (LT).

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio "da remoto" del 9 aprile 2021.

Il Funzionario responsabile del servizio di supporto

Aurelio Cristallo



AURELIO CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
14.04.2021 15:27:18
UTC



CORTE DEI CONTI



Deliberazione - Ordinanza istruttoria
n. 33/2021/PRSP
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)
Esercizi finanziari 2015-2018

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 9 aprile 2021, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE - ORDINANZA ISTRUTTORIA

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto

2015, n. 124”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del comune di Santi Cosma e Damiano (LT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 6346 del 02/12/2020;

VISTA la parziale risposta del comune di Santi Cosma e Damiano, prot. Cdc n. 2833 del 22/03/2021 e i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 12/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità *“da remoto”* in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020 e 287/2020;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci.

RITENUTO IN FATTO

A seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2018, nonché dei dati contabili reperibili in BDAP e aggiornati al 31/12/2019, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 6346 del 02/12/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche d'ufficio. Con successiva nota del 22/03/2021 (prot. Cdc n. 2833) e relativi allegati, l'Ente ha dato parziale riscontro a quanto richiesto.

In particolare, con la nota istruttoria prot. Cdc n. 6346 del 02/12/2020, sono stati richiesti all'Ente chiarimenti e informazioni in merito alle seguenti criticità: cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria; anticipazione di liquidità; cassa vincolata; evoluzione dei risultati di amministrazione, vincoli, FCDE e ripiano del disavanzo; gestione dei residui; attività di contrasto all'evasione tributaria e riscossione delle entrate in c/residui; gestione del contenzioso; debiti fuori bilancio; indebitamento; tempestività dei pagamenti; spese di rappresentanza; spesa di personale; rapporti con gli organismi partecipati.

Nonostante la concessione di due proroghe dei termini per dare riscontro a quanto richiesto, l'Ente, con nota prot. Cdc n. 2833 del 22/03/2021, ha dato solo parziale risposta ai punti indicati nella nota istruttoria, con riguardo all'indebitamento, ai tempi di pagamento, alle spese di rappresentanza, alla spesa di personale e ai rapporti con gli organismi partecipati.

A tale proposito, il responsabile del servizio finanziario (con nota prot. Cdc n. 2833 del 22/03/2021) ha rappresentato di essere l'unica unità di personale addetta al settore di contabilità e bilancio, sin dal mese di dicembre 2017, evidenziando difficoltà nel reperire informazioni relative a esercizi contabili passati, unitamente all'esigenza di dover ottemperare alle numerose scadenze richieste dalla normativa vigente. La nota così conclude *"E' intenzione di questa Amministrazione e, ancor di più della Responsabile del Settore, redigere un unico documento nel quale verranno analizzate, con dovizia di particolari, le cause e le possibili soluzioni che si desidera rendere noto in maniera armonica e puntuale, al fine di migliorare, anche grazie alle segnalazioni del Magistrato istruttore, le modalità gestionali e, soprattutto, l'efficacia e l'efficienza della gestione amministrativo-contabile. Questo primo stralcio di documento vorremmo venisse interpretato come la manifestazione della volontà di*

questo ente a predisporre dei chiarimenti, che facciano comprendere quanta attenzione la struttura organizzativa sta dedicando all'analisi delle criticità evidenziate e si prodighi per identificare tutte le possibili soluzioni volte a superare, speriamo definitivamente, le difficoltà evidenziate".

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che parte delle criticità emerse trova riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Santi Cosma e Damiano (LT) all'esame del Collegio, relativamente ai punti su cui l'Ente ha controdedotto, rinviando, invece, a separata deliberazione, l'analisi delle ulteriori criticità emerse in sede istruttoria, che comunque vengono sinteticamente riportate nella presente deliberazione. Sul punto, si precisa che, con le note con cui sono state concesse le proroghe dei termini a risposta, il Magistrato istruttore aveva contestualmente fatto presente all'Ente che, decorsi i termini concessi, la Sezione avrebbe proceduto all'esame della situazione finanziaria dell'Ente allo stato degli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti*

locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica

perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di

esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato anche dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con la deliberazione n. 12/2019/INPR e la deliberazione n. 9/2020/INPR).

2.A. Punti della nota istruttoria su cui l'Ente non ha fornito riscontro.

Si riportano, sinteticamente, i punti della nota istruttoria, su cui l'Ente, ad oggi, non ha fornito riscontro.

- Anticipazione di tesoreria:

Dall'istruttoria svolta è emerso, in via preliminare, che l'anticipazione non rimborsata al 31 dicembre 2017 ha comportato lo sfioramento del parametro deficitario n. 9 ex D.M. 18/02/2013 *"Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti"*. Importi non rimborsati, peraltro, si registrano anche per altre annualità.

Di seguito, si riportano i dati trasmessi alla Sezione sul ricorso all'anticipazione di tesoreria, rispettivamente nei questionari sui consuntivi 2017 e 2018.

Questionario 2017:

	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			878.809,05
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	122.356,74	60.240,16	336.658,23
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	6.230,33	14.440,67

Questionario 2018:

	2016	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	1.886.363,05
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	151.516,49
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	165,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			159.635,21
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	60.240,16	336.658,23	112.344,79
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	6.230,33	14.440,67	3.560,87

Sul punto, è stato richiesto di completare i dati mancanti e confermare quelli presenti (chiarendo la discrasia che emerge nel 2017 relativamente all'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata, che nella prima tabella è pari ad euro 878.809,05, mentre nella seconda il dato è pari a zero), nonché di fornire un aggiornamento dettagliato dei dati in tabella al 31/12/2019. Sono state, infine, richieste quali iniziative l'Ente ha adottato o intende adottate per porre rimedio alla criticità in

parola, considerato anche che per l'intero periodo 2015-2018 il fondo cassa al 31/12 è sempre pari a zero.

- Anticipazione di liquidità.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, unitamente alla trasmissione di un prospetto dettagliato degli importi ottenuti a tale titolo dal 2013 al 2019, alla luce di alcune discrasie e valori poco chiari emersi dall'esame delle singole annualità.

- Cassa vincolata.

Dalle informazioni desumibili dalle relazioni dell'Organo di revisione sui consuntivi dal 2015 al 2019, è emerso che l'Ente ha quantificato la cassa vincolata negli importi indicati nella tabella che segue:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.621,14
Di cui cassa vincolata	366.550,74	472.968,06	767.045,59	150.516,49	428.105,08

In sede istruttoria, è stata richiesta la verifica dei predetti importi, atteso che, da verifiche d'ufficio, emergerebbero vincoli di cassa da ricostituire, con particolare riferimento al 2019, per importi superiori rispetto a quanto sopra indicato.

- Evoluzione dei risultati di amministrazione.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione dei risultati di amministrazione dal 2015 al 2019 (lett. E) come risultante da BDAP, unitamente agli importi accantonati a consuntivo a titolo di FCDE.

	2015 al 1.01	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.223.988,98	1.359.096,15	1.340.089,33	1.602.211,95	2.497.747,80	3.541.918,66
Totale parte disponibile (lett. E)	-1.660.409,43	-849.047,43	-776.772,90	-692.994,41	-633.013,52	-1.173.854,54

Premesso che con la deliberazione n. 60 del 28 maggio 2015 la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui, con un maggior disavanzo pari ad euro -1.660.409,43 da ripianare in trenta rate annuali, ciascuna di importo pari ad euro 55.346,98, alla luce dei dati sopra riportati, è stato richiesto all'Ente: di dimostrare come abbia migliorato il disavanzo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; di fornire informazioni in merito alle cancellazioni dei residui attivi e passivi di parte capitale (e.f. 2015), attesa l'omessa valorizzazione dell'accantonamento di euro 955.873,95, derivante dalle cancellazioni di residui passivi di parte capitale superiori ai residui attivi; il dettaglio dei vincoli formalmente attribuiti nel 2015, per l'importo di euro 820.899,72; informazioni in merito al peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019, con particolare riguardo all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019 e al rispetto di quelle del D.M. 2/4/2015, in tema di ripiano del maggior disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui; di chiarire il metodo di calcolo utilizzato per il FCDE di consuntivo 2017, attesa la discrasia tra quanto indicato nel questionario e quanto indicato nella relazione dell'Organo di revisione, nonché di fornire chiarimenti circa la congruità dell'accantonamento di FCDE a consuntivo 2018 e la quantificazione del FCDE di consuntivo 2019. In particolare, nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2018, si legge *"sebbene l'Ente accantoni al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Euro 2.497.747,80, non è stato possibile verificare la congruità di tale fondo per la mancanza dei dati analitici sulla riscossione in conto residui degli ultimi cinque esercizi. In considerazione della difficoltà di riscossione della tassa dei rifiuti e della mancanza dell'accantonamento del FCDE, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio corrente e di cassa, si segnala l'opportunità di prevedere un adeguato FCDE anche per tale entrata"*.

Da ultimo, si fa presente, che con riferimento al disavanzo, nel 2018 risulta sfiorato l'indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%, ai sensi del D.M. 28/12/2018.

- Gestione dei residui.

In merito alla mole dei residui attivi, per cui si registra un *trend* in aumento dal 2015 al 2019, sono state chieste informazioni sulle iniziative intraprese, volte al miglioramento della riscossione delle entrate (specie di titolo 1 e di titolo 3) e alla valutazione circa la

loro esigibilità. Sul fronte dei residui passivi, si registra parimenti un *trend* in aumento dal 2015 al 2019 e, sul punto, sono state chieste informazioni, con particolare riferimento alla gestione dei residui passivi di titolo 1 (per il 2018, l'ammontare dei residui di titolo 1 costituisce circa il 40% degli impegni relativi al medesimo titolo: 1.627.860,89/4.091.007,39).

Si riporta, di seguito, l'ammontare dei residui attivi e passivi al 31/12, per ciascuna delle annualità in esame.

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Residui Attivi	4.451.443,88	5.280.049,11	4.689.884,66	5.695.402,42	7.197.951,11
Residui Passivi	2.146.201,56	2.768.706,98	2.432.330,30	2.731.761,13	3.381.219,80

Inoltre, dall'andamento dei residui attivi (titolo 1, 3, 9) e passivi (titolo 1, 2) dal 2015 al 2019, è emersa una critica riduzione delle riscossioni in c/residui, con particolare riguardo al titolo 1 e 3 delle entrate, che arriva, nel 2019, al 15% e al 12%, mentre, sul fronte dei residui passivi, è emersa una riduzione dei pagamenti in c/residui nel corso degli anni, anche se con percentuali meno critiche rispetto alla situazione delle riscossioni in c/residui.

- Contrasto all'evasione tributaria. Riscossione delle entrate.

Sono state chieste informazioni sulle misure adottate dall'Ente per migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, provvedendo ad un aggiornamento dei relativi dati, atteso che gli ultimi disponibili sono relativi al 2017, come di seguito riportato.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2017	Rendiconto 2017
Recupero evasione IMU	246.008,71	14.738,29	145.399,71	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	37.092,37	4.039,46	17.448,63	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	283.101,08	18.777,75	162.848,34	0,00

(Questionario 2017 - tab. 2.1)

Con riferimento, inoltre, all'andamento delle riscossioni in c/residui, nel riportare, di seguito, la tabella inserita nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2019, è stato chiesto di indicare le misure adottate dall'Ente per il miglioramento delle riscossioni in parola, con particolare riguardo alle entrate derivanti da ICI/IMU e TARSU/TIA/TARI.

Residui attivi		2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
Recupero evasione ICI/IMU	Residui iniziali	€ 290.104,43	€ 471.309,39	€ 474.215,91	€ 674.411,90	€ 923.713,66	€ 1.056.028,67	€ 993.617,38
	Riscosso c/residui al 31.12	€ 12.833,02	€ 45.230,58	€ 31.074,43	€ 33.223,37	€ 45.201,99		
	Percentuale di riscossione	4%	10%	7%	5%			
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	€ 1.255.956,38	€ 1.162.810,69	€ 1.214.711,48	€ 1.336.023,09	€ 1.521.237,34	€ 1.726.904,97	€ 1.466.833,08
	Riscosso c/residui al 31.12	€ 334.723,59	€ 144.412,42	€ 213.088,06	€ 152.737,20	€ 131.231,28		
	Percentuale di riscossione	27%	12%	18%	11%			
Recupero TARSU	Residui iniziali	€ 165.520,29	€ 149.120,36	€ 157.441,57	€ 155.309,91	€ 175.035,39	€ 215.124,39	€ 194.515,47
	Riscosso c/residui al 31.12	€ 25.439,66	€ 12.637,36	€ 24.987,68	€ 3.892,68	€ 9.911,00		
	Percentuale di riscossione	15%	8%	16%	3%			
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	€ 12.616,43	€ -	€ -	€ 3.650,00	€ 27.655,80	€ 70.493,98	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ 12.616,43	€ -	€ -	€ 3.650,00	€ 27.655,80		
	Percentuale di riscossione	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%			
Riscossione coattiva CDS	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ 6.450,00	€ 988.802,36	€ 912.599,90	€ 836.854,11
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ 6.450,00	€ 76.202,46		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%			

- Contenzioso.

È stato chiesto di fornire informazioni su oneri da contenzioso rilevati negli esercizi 2016-2019, nonché un aggiornamento sullo stato dell'arte e sulla ricognizione effettuata dall'Ente al 31/12/2019, atteso che l'accantonamento nel rendiconto 2018 e 2019 risulta sempre pari a euro 13.091,18, specificando l'iter logico e giuridico che ha portato a tale quantificazione, in ragione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2, lett. h), d.lgs. n. 118/2011. Sul punto, è stato rilevato che, dalle relazioni dell'Organo di revisione sui consuntivi 2016 e 2017, gli accantonamenti previsti a titolo di fondo contenzioso (2016: 31.250,00; 2017: euro 46.250,00) sono stati ritenuti non congrui e che,

nonostante ciò, nel 2018 e nel 2019, gli accantonamenti sono diminuiti, risultando anche riconosciuti debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL.

- Debiti fuori bilancio.

Risultano riconosciuti negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 debiti fuori bilancio. Sul punto, si osserva nel 2016 risulta sfiorato il parametro deficitario n. 8 ex D.M. 18/02/2013 *"Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari"* e, nel 2018, risulta sfiorato l'indicatore 13.1 ex D.M. 28/12/2018 *"Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%"*. Sono state, pertanto, richieste informazioni sulle misure adottate dall'Ente, per ridurre il fenomeno del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) (sentenze esecutive) e lett. e) del TUEL (potendosi, da quest'ultimo, dedursi vizi di programmazione della spesa).

Debiti fuori bilancio, art. 194 TUEL	2015	2016	2017	2018	2019
Lett.a) - sentenze esecutive	41.376,38	54.345,08	28.676,46	243.082,21	310.146,74
Lett.b) - copertura disavanzi					
Lett. c) - ricapitalizzazioni					
Lett.d) - procedure espropriative/occupazioni d'urgenza					
Lett. e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		24.557,36	88.821,11		39.950,34
TOTALE	41.376,38	78.902,44	117.497,57	243.082,21	350.097,08

Come anticipato, su tutti i predetti punti, l'Ente si è riservato di produrre separata documentazione e risposta, avendo, ad oggi, fornito riscontro solo sulle criticità di seguito evidenziate.

Ciò posto, la Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate - nonostante il considerevole lasso di tempo concesso per fornire i chiarimenti richiesti - invita l'Ente e l'Organo di revisione a verificare tempestivamente e a dare pronto riscontro in merito alle criticità sopra riportate, molte delle quali, peraltro, riguardano recenti esercizi finanziari. Appare urgente, dunque, che l'Ente si dimostri capace di avere un quadro

dettagliato dei dati della propria contabilità e, più in generale, della gestione economico-finanziaria del proprio bilancio, atteso che ogni esercizio finanziario è ontologicamente collegato al precedente, in virtù del principio di continuità degli esercizi. Le criticità emerse in merito alla gestione della cassa, dei residui, del disavanzo, degli accantonamenti nel risultato di amministrazione (FAL, FCDE) e delle attività di riscossione delle entrate, difatti, sono rinvenibili, allo stato degli atti, anche negli esercizi 2018 e 2019 (dunque, più recenti) e, sul punto, non può che rilevarsi la necessità di una maggiore contezza e consapevolezza di tali dati, tenuto conto che a breve l'Ente sarà tenuto ad approvare il rendiconto 2020, rispetto a cui non può prescindere dalla conoscenza dei dati di bilancio pregressi.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, la Sezione richiede all'Ente di fornire riscontro in merito alle criticità evidenziate entro il 31/05/2021, tenendo conto delle stesse in vista dell'approvazione del rendiconto 2020.

Con riserva di ogni ulteriore e successiva verifica.

2.B. Indebitamento - esercizio 2019.

Nel 2019, l'Ente ha fatto ricorso all'indebitamento, per l'importo complessivo di euro 350.000,00. Sul punto, in sede istruttoria è stato chiarito che trattasi di n. 2 mutui contratti con C.D.P., di cui: il primo (euro 200.000,00) per la manutenzione straordinaria di strade comunali, rispetto a cui *"ad oggi i lavori non risultano ancora affidati"*; il secondo (euro 150.000,00) per la costruzione di loculi nel cimitero comunale, rispetto a cui *"ad oggi i lavori sono affidati (det. n. 33/2021) ma ancora non è stata richiesta alcuna erogazione del mutuo"*. Da verifiche effettuate sul sito del Ministero dell'Interno - finanza locale - risulta la concessione dei mutui in parola.

Ciò posto, si invita l'Ente a proseguire nelle attività intraprese, accelerando le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali e vigilando sulla corretta attuazione dei lavori affidati per la costruzione di loculi nel cimitero comunale. A tale ultimo proposito, si raccomanda, altresì, il monitoraggio del rispetto del cronoprogramma di spesa, relativo agli interventi di investimento programmati, in attuazione delle previsioni di cui al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in tema di competenza potenziata e di attivazione del FPV.

2.C. Tempestività dei pagamenti.

Si riportano, di seguito, gli indicatori annuali sulla tempestività dei pagamenti reperiti sul sito istituzionale dell'Ente e confermati dallo stesso in sede istruttoria.

Fonte: sito web Comune	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatore annuale tempestività dei pagamenti	59	51	103	88	84

Con riferimento all'importo delle somme pagate oltre le scadenze di legge, dal 2015 al 2018, l'Ente ha trasmesso gli elenchi analitici, in formato *excel* (con numerosi record, tra i 700 e i 1000 circa), delle fatture pagate, per ciascuna delle annualità in esame, senza distinzione a monte tra quelle effettuate entro i termini di scadenza e quelle effettuate oltre, rendendo, peraltro, alquanto oneroso il controllo da parte della Sezione.

Ad ogni modo, sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, l'Ente è tenuto a pubblicare, con cadenza annuale, l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, unitamente all'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dal 2015, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare anche un indicatore trimestrale, avente il medesimo oggetto. Gli indicatori in parola sono elaborati e pubblicati secondo lo schema e le modalità definite con il D.P.C.M. 22/09/2014. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Tenuto conto dei dati dell'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti sopra riprodotti, la Sezione richiama l'Ente all'adozione di misure idonee al rientro nei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente, atteso che, anche nel 2019, l'indicatore annuale risulta ancora non in linea con le previsioni in parola (sebbene in lieve miglioramento rispetto al 2018).

Sul punto, l'Ente ha riferito che, sin dal 2018, ha preso atto delle criticità in parola, collegate principalmente alla sofferenza di cassa del comune, alla necessità di un maggior tempo per le verifiche sulla liquidazione delle spese da parte dei responsabili, all'eccessivo numero di fatture relative alle utenze (principalmente, energia elettrica e gas) e alla grave carenza di personale. L'Ente ha, altresì, fatto presente che, per ovviare ai problemi connessi alle tempistiche sulla verifica delle fatture, ha promosso la pratica dei controlli a campione e che è intervenuto sulle procedure di liquidazione, per renderle più efficaci, anche mediante un migliore utilizzo della procedura informativa gestionale delle fatture elettroniche (*"...Da poco più di un mese è stata attivata la procedura completa della gestione delle fatture elettroniche con l'obiettivo di velocizzare i tempi di istruttoria e di ridurre i margini di errore nella liquidazione da parte dei servizi"*).

La Sezione invita, pertanto, l'Ente a proseguire sulla strada della "informatizzazione" dei controlli per una migliore gestione delle fatture elettroniche, in un'ottica di strumentalità per il rispetto della normativa sui tempi di pagamento del proprio debito commerciale.

La necessità di uno scrupoloso rispetto della normativa in esame rileva, oltre che per i profili collegati alla trasparenza e al regolare adempimento delle transazioni commerciali, anche alla luce del fatto che, dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il proprio debito commerciale residuo (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, sono state introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

La normativa in parola è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2, comma 4-*quater*, del D.L. n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) per effetto del quale, tra l'altro, lo stanziamento nella parte corrente a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e, limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche possono elaborare gli indicatori, di cui ai commi 859 e 860 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati alla piattaforma di cui all'art. 7 del D.L. n. 35/2013, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

2.D. Spese di rappresentanza e spesa di personale.

In merito alle spese di rappresentanza, si osserva che i prospetti ad esse relative, per gli esercizi 2015-2018, non risultavano inviate alla Sezione, nonostante le previsioni di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del TUEL e sono trasmesse alla Corte dei conti e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

In particolare, il D.M. 23/01/2012 ha dato attuazione all'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, adottando lo schema-tipo di tale prospetto e stabilendo, all'art. 2, il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto per la trasmissione del prospetto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine, il prospetto è, altresì, pubblicato nel sito internet dell'ente locale.

In sede istruttoria, l'Ente ha trasmesso i prospetti relativi agli esercizi finanziari 2016 e 2017, precisando che, per il 2015, le spese sono state rendicontate direttamente nel prospetto 2016, in quanto solo impegnate nel 2015, mentre nel 2018 non sono state sostenute spese di rappresentanza e *"pertanto non vi sono agli atti i prospetti di cui all'art. 16, c. 26 del D.Lgs. 138/2011 convertito in Legge 148/2011"*.

Ciò posto, si richiama l'Ente al rispetto delle disposizioni normative sopra indicate e, in particolare, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza, rammentando, altresì, che gli stessi vanno

debitamente compilati e pubblicati, nonché trasmessi alla Corte dei conti, anche laddove il relativo importo sia pari a zero.

Con riferimento alla spesa di personale e al rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 557 ss. della legge n. 296/2006, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle cd. "componenti escluse", per le annualità 2017, 2018 e 2019. A valle di quanto riferito in sede istruttoria, allo stato degli atti, non si rilevano sforamenti del tetto di spesa in esame.

2.E. Rapporti con gli organismi partecipati.

L'Ente ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28 dicembre 2019 *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Approvazione."* dalla quale emergono le seguenti partecipazioni dirette:

-Acqualatina S.p.A. (0,62%);

-Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino (4,15%).

Con riferimento ai rapporti debiti/crediti tra l'Ente e gli organismi partecipati, dalla documentazione trasmessa agli atti della Sezione, emerge, per il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, che non risultano debiti/crediti non conciliati, tenuto, peraltro, conto che i rapporti finanziari con l'Ente si limitano al pagamento della quota associativa annua, di euro 4.000,00. Il Collegio sindacale del Consorzio ha certificato i dati della nota informativa.

Situazione più complessa si registra per quanto riguarda Acqualatina S.p.A., rispetto alla quale, nel questionario sul consuntivo 2018, si legge *"L'Ente ha provveduto alla stesura della nota informativa ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs n. 118/2011, ma non è stata effettuata la doppia asseverazione. Il Collegio Sindacale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino ha certificato i dati della nota informativa mentre Acqualatina SpA non ha fornito risposte in merito"*. Criticità in merito ad Acqualatina S.p.A. sono rinvenibili anche nella nota integrativa al consuntivo 2018, da cui emerge la presenza di *"diverse fatture non pagate dal sistema contabile. Ciò si è verificato in concomitanza di un importante accumulo di pagamenti di quote di retrocessione dei mutui da parte di Acqualatina nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano..."*.

In sede istruttoria, l'Ente ha trasmesso i prospetti della società aggiornati al 31/12/2019, da cui emerge un debito del Comune verso la società di euro 65.775,94 e un credito del Comune verso la società di euro 48.527,49. Con riguardo al debito di euro 65.774,94, lo stesso risulta ancora in verifica da parte dell'Ente.

La certificazione, asseverata dall'Organo di revisione di Acqualatina S.p.A., è stata trasmessa all'Ente in data successiva all'approvazione del consuntivo 2019 e, per tale ragione, non risulta allegata allo stesso, né la certificazione in parola risulta menzionata nella nota informativa.

Per il futuro, l'Ente ha rappresentato che provvederà *"a chiedere alle partecipate di fare avere la certificazione specificando in maniera esplicita che le stesse devono essere sottoscritte anche dai relativi organi di revisione"*.

Da ultimo, si fa presente che l'Ente ha confermato di non aver ancora inviato i dati OOPP alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, così come emerso dal questionario sul consuntivo 2018. Sul punto, è stato riferito che *"ciò è dipeso da difficoltà di far fronte alle innumerevoli incombenze dei servizi cui deve attendere e dalla carenza di personale a disposizione...l'ufficio tecnico provvederà al più presto ad inviare i dati relativi all'anno 2018 e successivi. Provvederemo a notificare tempestivamente codesta Corte dell'avvenuto adempimento mediante l'invio dei dati alla predetta banca dati"*.

Ciò posto, la Sezione richiede all'Ente di verificare il proprio debito nei confronti di Acqualatina S.p.A., in vista della prossima approvazione del rendiconto 2020, avendo cura di allegare, in tale sede, tutta la documentazione utile ad una certa determinazione dei rapporti debiti/crediti con i propri organismi partecipati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 e dei principi, espressi in merito, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG.

Si sollecita, infine, l'Ente all'invio dei dati relativi agli organismi partecipati alla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze, non solo per la ricognizione delle partecipazioni effettuata al 31/12/2018 (per la quale è emerso il ritardo di cui sopra), ma anche per quella effettuata al 31/12/2019, rispetto a cui i termini per poter procedere scadono il 28 maggio 2021 (come da avviso pubblicato il 3 marzo 2021 sul

portale dedicato del Dipartimento del Tesoro). Dell'adempimento in parola si chiede riscontro entro il 31/05/2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva e, in merito alle stesse,

RICHIEDE all'Ente

- di adottare ogni misura utile a rimuovere le criticità riscontrate, per assicurare il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali;
- il rispetto delle disposizioni normative sulle spese di rappresentanza e, in particolare, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione dei relativi prospetti, rammentando, altresì, che gli stessi vanno debitamente compilati e pubblicati, nonché trasmessi alla Corte dei conti, anche laddove il relativo importo sia pari a zero;
- di verificare il proprio debito nei confronti di Acqualatina S.p.A., in vista della prossima approvazione del rendiconto 2020, avendo cura di allegare, in tale sede, tutta la documentazione utile ad una certa determinazione dei rapporti debiti/crediti con i propri organismi partecipati. Si sollecita, infine, l'invio dei dati relativi agli organismi partecipati alla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze, non solo per la ricognizione delle partecipazioni effettuata al 31/12/2018 (per la quale è emerso il ritardo evidenziato in parte motiva), ma anche per quella effettuata al 31/12/2019, rispetto a cui i termini per poter procedere scadono il 28 maggio 2021. Dell'adempimento in parola si chiede riscontro entro il 31/05/2021.

ORDINA all'Ente

nell'ambito dei propri poteri istruttori, anche ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, di fornire riscontro in merito alle criticità evidenziate al punto 2.A entro il 31/05/2021;

INVITA l'Organo di revisione

a vigilare scrupolosamente, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, tenuto conto delle criticità emerse in sede istruttoria, su

parte delle quali (punto 2.A) l'Ente dovrà dare riscontro alla Sezione entro il 31/05/2021.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 9 aprile 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Marinella COLUCCI



IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI



Depositata in Segreteria il 14 aprile 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio CRISTALLO

